

## **Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP**

del 1° agosto 2010

---

*Il Consiglio dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP),  
visto l'articolo 6 capoverso 3 del Regolamento degli studi IUFFP del 22 giugno 2010,  
emana le seguenti direttive:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Le presenti direttive sono applicabili ai cicli di studio secondo l'articolo 1 lettere a – e del Regolamento degli studi IUFFP del 22 giugno 2010.

<sup>2</sup> In generale disciplinano le condizioni d'ammissione per quanto riguarda

- a. la cultura generale;
- b. la formazione specifica;
- c. l'esperienza aziendale o la pratica professionale;
- d. i requisiti relativi alla professione di docente.

<sup>3</sup> Indipendentemente dai criteri d'ammissione secondo il capoverso 2, è possibile essere ammessi ai cicli di studio "su dossier" secondo l'articolo 1 lettere a – e del Regolamento degli studi IUFFP.

<sup>4</sup> Le basi legali superiori su cui si fondano le presenti direttive sono indicate nell'allegato alle presenti direttive.

<sup>5</sup> Le condizioni d'ammissione per i singoli indirizzi di formazione del ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola professionale di base e del ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola specializzata superiore sono precisate nelle rispettive note della commissione d'ammissione nazionale e delle sottocommissioni regionali per l'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP.

#### **Art. 2** Cultura generale

<sup>1</sup> Nei casi in cui i requisiti d'accesso per un ciclo di studio prevedano il possesso di un diploma di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure di un attestato di qualifica equivalente, eventualmente completati con una qualifica complementare, sono considerate qualifiche equivalenti

- a. per le scuole specializzate superiori la certificazione di due materie della maturità professionale, tenendo conto che, a dipendenza della regione linguistica, è previsto come

materia obbligatoria l'italiano, il tedesco o il francese e che la seconda materia è a libera scelta;

- b. per gli esami professionali superiori la certificazione di quattro materie della maturità professionale, tenendo conto che, a dipendenza della regione linguistica, è previsto come materia obbligatoria l'italiano, il tedesco o il francese e che le altre materie sono a libera scelta;

<sup>2</sup> Le disposizioni transitorie applicabili per la cultura generale sono riportate nell'articolo 14.

### **Art. 3** Formazione specifica

Qualora una candidata o un candidato non è titolare di un diploma specifico stabilito come requisito per l'ammissione a un determinato ciclo di studio, può presentare alla competente autorità cantonale una richiesta di equivalenza disciplinare. L'autorità cantonale decide previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente (art. 40 cpv. 3 OFPr).

### **Art. 4** Esperienza aziendale, pratica professionale

<sup>1</sup> Qualora come requisito d'ammissione a un ciclo di studio viene richiesta un'esperienza aziendale o una pratica professionale di una certa durata, s'intende un'attività a tempo pieno per l'intera durata. In caso di attività a tempo parziale, la durata dell'esperienza aziendale o della pratica professionale si allunga di conseguenza.

<sup>2</sup> L'esperienza aziendale o la pratica professionale viene attestata dal datore di lavoro o dal lavoratore indipendente.

### **Art. 5** Requisiti relativi alla professione di docente

I requisiti relativi alla professione di docente prevedono in particolare

- a. l'impiego presso una scuola professionale di base, una scuola specializzata superiore oppure un'istituzione per la formazione professionale pratica riconosciuta;
- b. la raccomandazione di una scuola professionale di base, una scuola specializzata superiore o di un'istituzione per la formazione professionale pratica riconosciuta per la frequenza del ciclo di studio in questione.

### **Art. 6** Opposizione

Contro una decisione di ammissione negativa è possibile sollevare opposizione per iscritto all'attenzione della Direttrice/del Direttore dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.

## **Sezione 2: Cicli di studio con diploma**

**Art. 7**           Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola professionale di base

Le seguenti condizioni d'ammissione sono applicabili per tutti gli indirizzi di formazione:

- a. cultura generale: diploma di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure attestato di qualifica equivalente, eventualmente completati con una qualifica complementare (art. 6 cpv. 2 del Regolamento degli studi IUFFP);
- b. formazione disciplinare: diploma di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria in funzione del futuro incarico d'insegnamento;
- c. esperienza aziendale: almeno sei mesi, di norma al livello del massimo diploma possibile nel campo professionale specifico;
- d. requisiti relativi alla professione di docente:
  1. insegnamento specifico in una scuola professionale di base con un volume di almeno quattro lezioni settimanali sull'arco di un anno scolastico, e
  2. raccomandazione di una scuola professionale di base fondata su un accertamento d'idoneità pedagogico-didattica.

**Art. 8**           Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola specializzata superiore

Le seguenti condizioni d'ammissione sono applicabili per tutti gli indirizzi di formazione:

- a. cultura generale: diploma di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure attestato di qualifica equivalente, eventualmente completati con una qualifica complementare (art. 6 cpv. 2 del Regolamento degli studi IUFFP);
- b. formazione disciplinare: diploma universitario, diploma di scuola universitaria professionale o qualifica equivalente in funzione del futuro incarico d'insegnamento;
- c. esperienza aziendale: almeno sei mesi, di norma al livello del massimo diploma possibile nel campo professionale specifico;
- d. requisiti relativi alla professione di docente:
  1. insegnamento specifico in una scuola specializzata superiore (almeno quattro lezioni settimanali sull'arco di un anno scolastico), e
  2. raccomandazione di una scuola specializzata superiore fondata su un accertamento d'idoneità pedagogico-didattica.

**Art. 9**                    Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento della cultura generale presso una scuola professionale di base

Sono ammessi al Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento della cultura generale presso una scuola professionale di base le candidate e i candidati che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. formazione disciplinare: diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo (bachelor o master) oppure diploma universitario;
- b. esperienza aziendale: almeno sei mesi in un'azienda estranea al settore della formazione;
- c. requisiti relativi alla professione di docente:
  1. insegnamento di materie di cultura generale in una scuola professionale di base (almeno tre lezioni alla settimana) sull'arco di un anno scolastico per le candidate e i candidati titolari di un diploma per l'insegnamento, sull'arco di tre anni per le candidate e i candidati titolari di un diploma universitario ma senza diploma per l'insegnamento, e
  2. raccomandazione di una scuola professionale di base fondata su un accertamento d'idoneità pedagogico-didattica.

**Sezione 3: Cicli di studio con certificato**

**Art. 10**                    Insegnamento a titolo accessorio nelle scuole professionali di base

Sono ammessi al Ciclo di studio con certificato per docenti con attività a titolo accessorio nelle scuole professionali di base le candidate e i candidati che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. formazione disciplinare: formazione professionale superiore conclusa oppure studi universitari conclusi nelle rispettive materie (art. 46 cpv. 2 lett.a OFPr);
- b. esperienza aziendale: almeno sei mesi nel settore d'insegnamento (art. 46 cpv. 1 lett.c OFPr);
- c. requisiti relativi alla professione di docente: impiego a titolo accessorio presso una scuola professionale di base.

**Art. 11**                    Insegnamento a titolo accessorio nelle scuole specializzate superiori

Sono ammessi al Ciclo di studio con certificato per docenti con attività a titolo accessorio nelle scuole specializzate superiori le candidate e i candidati che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. formazione disciplinare: diploma universitario, diploma di scuola universitaria professionale o qualifica equivalente in funzione del futuro incarico d'insegnamento;
- b. esperienza aziendale: almeno sei mesi nel settore d'insegnamento
- c. requisiti relativi alla professione di docente: impiego a titolo accessorio presso una scuola specializzata superiore.

**Art. 12**            Attività a titolo principale o a titolo accessorio nella formazione aziendale

Sono ammessi ai cicli di studio con certificato per formatrici e formatori a titolo principale e a titolo accessorio operativi nei corsi interaziendali nonché in altre sedi di formazione paragonabili oppure in altre istituzioni per la formazione professionale pratica riconosciute, le candidate e i candidati che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. formazione disciplinare: formazione professionale superiore conclusa oppure qualifica equivalente nel campo professionale in cui è esercitata l'attività d'insegnamento (art. 45 lett. a OFPr);
- b. esperienza professionale: almeno due anni nel campo d'insegnamento (art. 45 lett. b OFPr);
- c. requisiti relativi alla professione di docente: impiego come formatrice o formatore.

**Art. 13**            Ciclo di studio con certificato per docenti con abilitazione all'insegnamento liceale

Sono ammessi al ciclo di studio con certificato per docenti con abilitazione all'insegnamento liceale presso le scuole di maturità professionale le candidate e i candidati titolari di un'abilitazione all'insegnamento nel secondario II (liceo) nella materia o nelle materie insegnate al livello di maturità professionale.

**Sezione 4: Disposizioni finali**

**Art. 14**            Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda la cultura generale secondo l'articolo 7 lettera a e l'articolo 8 lettera a, fino all'inizio dell'anno accademico 2011/2012 compreso è possibile essere ammessi anche senza diploma di maturità o attestato di una competenza equivalente (art. 30 cpv. 2 del Regolamento degli studi IUFFP);

**Art. 15**            Abrogazione del diritto vigente

Le Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP dell'8 aprile 2008 (stato 9 settembre 2009) vengono abrogate.

**Art. 16**            Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° agosto 2010.

## **Allegato**

### **Basi legali**

#### **Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)**

##### **Art. 9**                   Promozione della permeabilità

<sup>1</sup> Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano la migliore permeabilità possibile sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

<sup>2</sup> Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

##### **Art. 45**                   Requisiti richiesti ai formatori

<sup>1</sup> È formatore chi dispensa la formazione professionale pratica nel quadro della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> I formatori dispongono di una formazione specifica qualificata e di capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei formatori.

<sup>4</sup> I Cantoni provvedono alla formazione dei formatori.

##### **Art. 46**                   Requisiti richiesti ai docenti

<sup>1</sup> I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei docenti.

#### **Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)**

##### **Art. 40**                   Responsabili della formazione professionale di base

(art. 45 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr)

<sup>1</sup> Chi svolge un'attività d'insegnamento pratico o scolastico nell'ambito della formazione professionale di base deve disporre di una formazione che soddisfi i requisiti minimi di cui agli articoli 44-47. Questa formazione è comprovata da:

- a. un diploma federale o un diploma riconosciuto dalla Confederazione;
- b. per i formatori che frequentano un corso di 40 ore, da un attestato di frequenza del corso.

<sup>2</sup> Chi non soddisfa ancora i requisiti minimi al momento dell'inizio della propria attività ha cinque anni di tempo per conseguire le qualifiche corrispondenti.

<sup>3</sup> In merito alle equivalenze disciplinari di singoli responsabili della formazione professionale decide l'autorità cantonale previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente.

<sup>4</sup> Per la formazione dispensata in determinate professioni possono essere fissati requisiti più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla presente ordinanza. Tali requisiti sono definiti nelle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

**Art. 41** Docenti attivi nella formazione professionale superiore

(art. 29 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr)

Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi per i docenti delle scuole specializzate superiori.

**Art. 45** Altri formatori

(art. 45 LFPr)

I formatori attivi in corsi aziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:

- a. un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione;
- b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
- c. una formazione pedagogico-professionale di:
  1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,
  2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

**Art. 46** Docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale

(art. 46 LFPr)

<sup>1</sup> I docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale devono disporre di un'abilitazione all'insegnamento per il grado secondario II con le seguenti qualifiche:

- a. formazione pedagogico-professionale a livello universitario;
- b. formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario;
- c. esperienza aziendale di sei mesi.

<sup>2</sup> L'abilitazione all'insegnamento di materie professionali presuppone:

- a. un diploma corrispondente di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria;
- b. una formazione pedagogico-professionale di:
  1. 1800 ore di studio in caso di attività principale,
  2. 300 ore di studio in caso di attività accessoria.

<sup>3</sup> Per insegnare la cultura generale o materie che richiedono studi a livello universitario sono necessari:

- a. un'abilitazione all'insegnamento nella scuola obbligatoria completata da una qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale conformemente al programma d'insegnamento corrispondente nonché una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio;
- b. un'abilitazione all'insegnamento liceale, completata da una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio;
- c. studi corrispondenti di livello universitario completati da una formazione pedagogico-professionale di 1800 ore di studio.

## **Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)**

### **Art. 31**            Qualifiche dei docenti

Per la qualifica dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale si applicano i requisiti minimi di cui agli articoli 40, 42, 43, 46, 48 e 49 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>1</sup> sulla formazione professionale.

## **Ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori**

### **Art. 12**            Corpo insegnante

<sup>1</sup> Gli insegnanti sono in possesso:

- a. di un titolo di studio universitario, titolo di studio di una scuola specializzata superiore o formazione equivalente nelle proprie materie d'insegnamento, e
- b. di una formazione pedagogico-professionale e didattica:
  1. di 1800 ore di studio se operano a titolo principale,
  2. di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

<sup>2</sup> Qualora in un settore non esista un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l'operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone in possesso delle conoscenze e dell'esperienza pratica necessarie.

<sup>3</sup> È considerata attività a titolo accessorio un'attività di formazione ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.

<sup>4</sup> Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d'insegnamento, non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

<sup>5</sup> L'UFFT emana programmi quadro d'insegnamento per la qualificazione degli insegnanti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.

## **Regolamento del Consiglio dello IUFFP del 22 giugno 2010 sulle offerte di formazione e i titoli dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP)**

### **Art. 1**            Formazioni

L'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) offre le seguenti formazioni:

- a. cicli di studio con certificato per formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica (art. 45 lett. c dell'O del 19 nov. 20031 sulla formazione professionale, OFPr);
- b. cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola professionale a titolo principale e a titolo accessorio che insegnano conoscenze professionali (art. 46 cpv. 2 lett. b OFPr);
- c. cicli di studio con diploma per docenti di scuola professionale che insegnano materie di cultura generale (art. 46 cpv. 3 lett. a e c OFPr);
- d. cicli di studio con certificato per docenti con abilitazione all'insegnamento liceale (art. 46 cpv. 3 lett. b OFPr);

- e. cicli di studio con diploma e con certificato per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale e a titolo accessorio (art. 12 cpv. 1 lett. b dell'O del DFE dell'11 mar. 20052 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori);
- f. ciclo di studio master M Sc in formazione professionale (art. 7 dell'O IUFFP).

**Art. 6**                    Condizioni d'ammissione

<sup>1</sup> Quali condizioni d'ammissione si applicano:

- a. per i cicli di formazione secondo l'articolo 1 lettere a–e: i requisiti di qualificazione indicati nelle rispettive disposizioni:
  - 1. dell'OFPr, e
  - 2. dell'ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori;
- b. per il ciclo di studio master M Sc secondo l'articolo 1 lettera f: i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 7 dell'ordinanza IUFFP.

<sup>2</sup> Per l'ammissione ai cicli di studio con diploma per docenti di scuola professionale a titolo principale nonché per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale sono inoltre necessari un titolo di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure la prova di una qualifica equivalente, eventualmente completata con una qualificazione complementare.

<sup>3</sup> Il Consiglio dello IUFFP concretizza in direttive le condizioni d'ammissione ai cicli di formazione.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda i cicli di formazione, il Consiglio dello IUFFP istituisce una commissione d'ammissione. I compiti di tale commissione sono disciplinati mediante direttive emanate dal direttore dello IUFFP.

<sup>5</sup> Le condizioni d'ammissione per i cicli di formazione continua sono disciplinate nei piani di studio.

**Art. 30**                    Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Fino alla fine del 2009, i candidati che hanno svolto i precedenti «corsi didattici» con certificato sono autorizzati ad accedere ai cicli di studio per responsabili della formazione professionale a titolo principale computando i primi due moduli.

<sup>2</sup> Fino all'inizio dell'anno accademico 2011/2012 compreso, i docenti di scuola professionale a titolo principale che insegnano conoscenze professionali nonché i docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale possono accedere ai relativi cicli di formazione anche senza attestato di maturità o la prova di una competenza equivalente.